



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 18/09/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Determinazioni

L'anno 2017 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 18:20 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta Straordinaria pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.
FILONI Flavio	Sì	
VAINIGLIA Mariachiara	Sì	
INGUSCIO Iacopo	Sì	
STELLA Paolo	Sì	
DE MONTE Pasquale	Sì	
FILONI Donato	Sì	
CARDINALE Giuseppe	Sì	
LIQUORI Salvatore	Sì	
MAGLIO Daniela	Sì	

Consiglieri	Presenti.	Assenti.
ALOISI Crocifisso	Sì	
FORTE Simone	Sì	
NISI Livio	Sì	
CAMPA Annamaria	Sì	
TUNDO Giovanni	Sì	
BONDI' Giuseppe		Sì
ROSETO Ivan		Sì
ALEMANNO Giovanni		Sì

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara - Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Consuelo TARTARO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 18/09/2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Determinazioni

Ore 20:19 - 7° punto all'O.d.G.

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Bondi, Roseto e Alemanno)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola all'Assessore PINCA per la relazione.

Non ci sono altri interventi e il Presidente chiede di votare la proposta così come presentata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta Presidente.

CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano :

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Bondi, Roseto e Alemanno)

D E L I B E R A

Di approvare, la proposta così come presentata.

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Presenti n. 14

Assenti n. 3 (Bondi, Roseto e Alemanno)

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 14/09/2017		
SETTORE PROPONENTE AREA ISTITUZIONALE	SERVIZIO	Il compilatore Dott.ssa Consuelo TARTARO
OGGETTO	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Determinazioni	
Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria. Il compilatore Dott.ssa Consuelo TARTARO		
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole per i seguenti motivi ♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 15/09/2017 IL DIRIGENTE DEL SETTORE Dott.ssa Consuelo TARTARO (FIRMA DIGITALE)	

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Determinazioni
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata

in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Galatone e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito acquisendo la documentazione disponibile agli atti dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che non sono state reperite ipotesi di partecipazioni da alienare in quanto:

- ✓ i G.A.L rientrano nel perimetro delle esclusioni previsto dall'art 4, comma 6 del D. Lgs. N. 175/2016;
- ✓ gli ATO rappresentano consorzi obbligatori istituiti in applicazione della legislazione regionale;
- ✓ le altre forme di associazioni censite non costituiscono ipotesi di partecipazione in per come definite dal D. Lgs. N. 175/2016, rientrando in fattispecie di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni:

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile ad interim del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti espressi nelle forme di Legge ;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che non sono state reperate ipotesi di partecipazioni da alienare in quanto:

- ✓ i G.A.L rientrano nel perimetro delle esclusioni previsto dall'art 4, comma 6 del D. Lgs. N. 175/2016;
- ✓ gli ATO rappresentano consorzi obbligatori istituiti in applicazione della legislazione regionale;
- ✓ le altre forme di associazioni censite non costituiscono ipotesi di partecipazione in per come definite dal D. Lgs. N. 175/2016, rientrando in fattispecie di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000;

3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara



Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO
(FIRMA DIGITALE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.